

Codice A1901A

D.D. 16 maggio 2023, n. 205

**Opzioni di semplificazione dei costi per le operazioni con costo totale fino a 200 mila euro ricadenti nei macroprocessi diversi dai regimi di aiuto.**



**ATTO DD 205/A19000/2023**

**DEL 16/05/2023**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**OGGETTO:** Opzioni di semplificazione dei costi per le operazioni con costo totale fino a 200 mila euro ricadenti nei macroprocessi diversi dai regimi di aiuto

Visti

Il Regolamento UE n. 2021/1060 recante disposizioni comuni applicabili al FESR, FSE Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta. Al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (di seguito RDC)

l'art. 21 del RDC che dispone che gli stati membri preparano i programmi per l'attuazione dei fondi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e che tali programmi vanno presentati alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell'Accordo di Partenariato la proposta di Accordo di Partenariato 2021/2027 presentata dal Dipartimento per le politiche di coesione alla Commissione europea il 17 gennaio 2022

l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea approvato con Decisione di esecuzione il 15 luglio 2022

la DGR n. 3 – 4853 del 8 aprile 2022 avente ad oggetto “*Regolamento UE n. 2021/1060, art. 21, punto 2, proposta di PR FESR 2021/2027 per la presentazione alla Commissione Europea, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, per avviare le consultazioni pubbliche per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D. lgs 152/2006*”

la Decisione di esecuzione C (2022) 7270 del 7 ottobre 2022 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale FESR del Piemonte per il periodo di programmazione 2021/2027

la DGR n. 41 - 5898 del 28/10/2022 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione sopra citata

la Comunicazione della Commissione europea, *Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei – versione riveduta* (di seguito: Orientamenti)

Considerato che:

- l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021/2027 (AdG) si è dotata di un Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRIGA), approvato con DGR n. 16-6511 del 13/02/2023, basato su cinque obiettivi, tra cui la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione e che anche il

Programma regionale 2021/2027 contempla, tra gli obiettivi trasversali, la semplificazione delle procedure e la riduzione dei carichi amministrativi dei beneficiari;

- sia il PRIGA che il PR FESR valutano le **Opzioni di Costo Semplificate (OSC)** quali strumenti necessari per conseguire i target suindicati.

Considerato altresì che:

- le traiettorie strategiche del PR FESR 2021/2027 prevedono il sostegno di una platea più ampia e diversificata di beneficiari rispetto al precedente ciclo di programmazione comportando la possibilità di cofinanziare un più elevato numero di operazioni di piccolo taglio;
- le operazioni di minore entità economica necessitano di una notevole semplificazione: il sistema del rimborso a costi reali ha talvolta comportato costi amministrativi eccessivi rispetto al valore del progetto, scoraggiando in taluni casi anche la presentazione dell'istanza di finanziamento;
- il RDC ha delineato un ambiente giuridico favorevole all'implementazione di misure di semplificazione nei casi di operazioni di minore entità economica, prevedendo in particolare:
- l'applicazione obbligatoria delle OSC nei casi di operazioni il cui costo totale è al più pari a 200 mila euro ad eccezione delle operazioni il cui sostegno si configuri come aiuto di stato;
- quali forme di OSC applicabili alle operazioni i *costi unitari*, le *somme forfettarie* e i *tassi forfettari*, anche in combinazione;
- che le OSC debbano essere stabilite attraverso una delle seguenti modalità: (a) Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici/storici; (b) Progetti di Bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 mila euro; (c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili alle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni; (d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni; (e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal RDC e dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi;

Tenuto conto che:

sulla base dell'obbligatorietà delle OSC per le operazioni con costo totale fino a 200 mila euro, l'AdG ha appositamente effettuato:

- un'analisi delle caratteristiche delle singole opzioni di costo semplificato e delle modalità con cui esse possono essere stabilite;
- un esame delle procedure attuative e degli output delle operazioni con costo fino a 200 mila euro cofinanziate a valere sul POR FESR 2014/2020;
- all'esito di quanto sopra l'AdG ha elaborato il documento denominato "*Somme forfettarie/costi unitari/tassi forfettari nell'ambito delle operazioni con costo totale fino a 200 mila euro ricadenti nei macro processi diversi dai regimi di aiuto*", che individua le forme più appropriate di OSC in base alla tipologia di operazione sostenuta;
- il par. 5.2 degli *Orientamenti* stabilisce che la definizione della metodologia OSC e dei suoi parametri è di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione (AdG), ma "*la valutazione e la convalida ex ante di tale metodologia e del suo calcolo ex ante da parte dell'autorità di audit (...) aumentano in misura significativa la qualità delle OSC (...)*";
- in virtù del punto precedente l'AdG ha trasmesso all'Autorità di Audit del PR FESR 2021/2027 il documento oggetto della presente determinazione dirigenziale, allo scopo di ottenere, ex ante, la relativa validazione;
- la validazione di cui sopra è pervenuta con Nota prot. n. 019339/A1017B del 05/05/2023.

Dato atto che:

il presente provvedimento amministrativo non comporta ulteriori oneri per il bilancio

regionale

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento UE n. 2021/1060;
- DGR n. 3 - 4853 del 8 aprile 2022;
- Decisione di esecuzione C (2022) 7270 del 7 ottobre 2022;
- DGR n. 41 - 5898 del 28/10/2022;
- DGR 16-6511 del 13/02/2023;

*determina*

sulla base di quanto indicato in premessa che ivi si richiama integralmente:

- di approvare il documento denominato “*Somme forfettarie/costi unitari/tassi forfettari nell’ambito delle operazioni con costo totale fino a 200 mila euro ricadenti nei macro processi diversi dai regimi di aiuto*” , di cui all’Allegato 1 quale parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

## Allegato 1

### PR FESR 2021/2027

#### **Somme forfettarie/costi unitari/tassi forfettari nell'ambito delle operazioni con costo totale fino a 200 mila euro ricadenti nei macro processi diversi dai regimi di aiuto**

[Art. 53, par. 2, Regolamento UE 1060/2021]

#### 1. INTRODUZIONE

Il presente documento è redatto alla luce delle disposizioni del Reg. 2021/1060 (artt. 53 e seguenti), in coerenza con gli *Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi SIE, versione riveduta* (2021 C 200/01) e con la *Nota COCOF 09/0025/04-IT*.

Al fine di acquisire i dati per l'elaborazione del presente documento sono state esaminate le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2014/2020, con costo massimo pari a 200 mila euro, ricadenti nei macro processi diversi dai regimi di aiuti, analizzandone le modalità attuative e i relativi quadri economici.

In merito alle modalità attuative sono state rilevate procedure di affidamento quali affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure aperte, procedure ristrette, affidamenti in house providing, accordi quadro consip.

Le prime evidenze hanno consentito di valutare le diverse modalità applicative e le varie tipologie di OSC previste dal RDC.

In base all'art. 53, par. 3, RDC, infatti, gli importi delle OSC, possono essere determinati in uno dei seguenti modi:

- Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- Progetti di bilancio redatti caso per caso e attuati ex ante dall'organismo che seleziona le operazioni, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 mila euro;
- In conformità delle norme di applicazione delle corrispondenti OSC applicabili nelle politiche dell'UE o dello Stato membro per tipologia di operazione;
- Tassi forfettari e metodi specifici previsti dal RDC.

Le diverse tipologie di OSC illustrate dal RDC all'art. 53, lett. b), c), d) risultano pertinenti per le diverse misure del PR FESR 2021/2027 ricadenti nella fattispecie di cui al presente documento. Esse vanno applicate in ragione delle caratteristiche dei progetti e delle tipologie di costi ammissibili previste.

La tabella sottostante illustra le tipologie di misure, le pertinenti OSC applicabili e gli strumenti applicativi delle varie OSC indicate.

Caratteristiche delle operazioni	Forma di OSC	Strumento applicativo OSC
- Importo progetto: ≤ 200 mila € - i progetti determinano output o risultati da moltiplicare con costi unitari	<b>Costi unitari</b>	Progetti di Bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione [art. 53, par. 3, lett. b) RDC]
- Importo progetto: ≤ 200 mila € - la natura dei progetti consente di prefissare output a cui collegare un importo forfettario	<b>Somme forfettarie</b>	Progetti di Bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione [art. 53, par. 3, lett. b) RDC]
- Importo progetto: ≤ 200 mila € - tra i costi ammissibili: costi indiretti	<b>Finanziamento a tasso forfettario</b>	Per queste operazioni potranno essere previste le opzioni seguenti: - "fino al 7% dei costi diretti ammissibili" ovvero "fino al 15% dei costi diretti ammissibili del personale" [art. 54, lett. a) o b), RDC]
- Importo progetto: ≤ 200 mila € - tra i costi ammissibili: costi del personale		Per queste operazioni potrà essere previsto un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi diretti per il personale, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [art. 55, par. 1, RDC]

La valorizzazione dei costi secondo il finanziamento a **tasso forfettario** avverrà senza alcun calcolo per la determinazione del tasso applicabile, così come previsto dagli artt. 54 e 55 RDC.

Il **Progetto di Bilancio (PdB)** è lo strumento individuato dall'AdG per la determinazione della somma forfettaria o dei costi unitari. Il par. 4.3 degli Orientamenti illustra le linee direttrici da considerare ai fini dell'implementazione di tale strumento, ossia:

- *Il PdB deve essere redatto caso per caso e approvato ex ante dall'AdG;*
- *Il PdB deve essere discusso e concordato tra l'AdG e il beneficiario;*
- *Il PdB sarà utilizzato per calcolare le OSC specificamente legate all'operazione;*
- *Il documento che contiene il bilancio deve essere conservato in archivio dall'AdG come documento giustificativo delle OSC utilizzate;*
- *Il bilancio deve essere valutato ex ante dall'AdG secondo gli stessi criteri di valutazione adottati nei casi in cui si utilizzano costi reali;*
- *L'AdG potrà stabilire parametri di riferimento minimi sulla qualità degli esiti attesi;*
- *L'AdG dovrebbe dimostrare e conservare in archivio la propria valutazione del PdB e i relativi documenti giustificativi;*
- *Il PdB non fa parte del documento redatto dall'AdG che specifica le condizioni per il sostegno (convenzione di sovvenzione).*

## 2. DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PER STABILIRE LE SOMME FORFETTARIE

In base ai “principi generali” illustrati dal par. 3.3.1 degli Orientamenti (2021 C 200/01) nel caso di **somme forfettarie** la totalità o una parte dei costi ammissibili di un’operazione è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato dall’AdG, che è versato se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate. Il documento che specifica le condizioni del sostegno deve chiarire i risultati attesi e, ove pertinente, deve specificare i target intermedi che consentono la **liquidazione parziale** della sovvenzione prevista. In sede di negoziazione del Progetto di Bilancio è necessario che il Responsabile di Gestione prenda a riferimento le indicazioni seguenti:

- analisi dei dati storici di operazioni analoghe a quelle sottoposte a istruttoria;
- valutazione comparativa del progetto di bilancio con operazioni analoghe (ove disponibili);
- definizione di parametri o livelli massimi di costi da utilizzare come elemento di raffronto per i costi più importanti iscritti nel bilancio oggetto di analisi.

### Modello Progetto di Bilancio per stabilire somme forfettarie

Obiettivo intermedio (opzionale) della somma forfettaria:			
Obiettivo finale della somma forfettaria:			
Voce di costo	Importo (€) costi presentati dal beneficiario	Elementi di valutazione delle voci di costo	Importo (€) totale costi ammissibili
	(a)	(b)	
Affidamento in house per gestione misure di finanziamento	€...	€...	(a) - (b)
Affidamento in house per adeguamento sistema informativo	€...	€...	(a) - (b)
Affidamento in house per servizio di valutazione	€...	€...	(a) - (b)
Affidamento per servizi di comunicazione	€...	€...	(a) - (b)
Acquisizione servizi di consulenza/collaborazione	€...	€...	(a) - (b)
Acquisizione di beni, servizi e forniture	€...	€...	(a) - (b)
Spese per acquisizione personale	€...	€...	(a) - (b)
Altre spese	€...	€...	(a) - (b)
Imposte	€...		
<b>TOTALE</b>	<b>&lt; = 200 mila €</b>		<b>Costo totale ammissibile</b>

Il contributo è pari al “costo totale ammissibile” moltiplicato per la percentuale di agevolazione prevista dal bando.

### 3. DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PER STABILIRE I COSTI UNITARI

I **costi unitari** stabiliti tramite progetti di bilancio sono adeguati per quelle tipologie di operazioni i cui importi sono determinabili sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati moltiplicati usando importi unitari predeterminati.

#### Modello Progetto di Bilancio per stabilire costi unitari

Progetto di bilancio	
<b>Voci di costo</b>	
<i>Fornitura di beni</i>	€
<i>Imposte</i>	€
<b>Costo ammissibile (CA)</b>	€
<b>Contributo concesso (CO)</b>	€
<i>Numero totale di beni</i>	N
<i>Costo ammissibile (CA) / beni (N)</i>	CA/N = €
<i>Contributo (CO) / beni (N)</i>	CO/N = €

### 4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PISTA DI CONTROLLO

Le verifiche di gestione e gli audit relativi alle spese da rimborsare riguarderanno le realizzazioni/i risultati (deliverable)

#### 4.1 Progetto di bilancio basato su somme forfettarie

Il sostegno deve essere versato al conseguimento di target predefiniti, anche intermedi se del caso. I target intermedi, ove fissati, possono essere anche “di attività”, oltre che “di risultato”, e sono funzionali all’erogazione di una tranche di sostegno. Il mancato conseguimento dell’obiettivo finale determina la revoca di tutta l’agevolazione, inclusa l’eventuale tranche intermedia erogata in conseguenza del raggiungimento di un target intermedio, salvo che nel documento che contiene le condizioni per il sostegno sia previsto diversamente.

Trattandosi di OSC la somma forfettaria deve essere giustificata con documentazione alternativa ai documenti contabili (es. fatture) e a quelli attinenti alle procedura di gara. Tali documenti alternativi saranno indicati nei vari bandi/disciplinari di riferimento.

La *pista di controllo*, quindi, per la fattispecie in esame è la seguente:

- la metodologia usata per determinare il valore della somma forfettaria;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve indicare con chiarezza i target intermedi e finali e i fattori che attivano il pagamento;
- *prova del conseguimento del target intermedio, ove fissato*. Qualora sia stato fissato un “obiettivo intermedio” possono essere fornite prove quali, a titolo esemplificativo, fotografie, contratti di appalto, documento inizio lavori, ecc..

- *prova del conseguimento del target finale*. Il target finale deve essere sempre “di risultato”, pertanto possono essere fornite prove quali, a titolo esemplificativo, fotografie, certificati di regolare esecuzione, ecc..

#### **4.2 Progetto di bilancio basato su costi unitari**

La *pista di controllo* per la fattispecie in esame è la seguente:

- la metodologia usata per determinare il valore della tabella standard di costi unitari;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve indicare con chiarezza la tabella standard di costi unitari e i fattori che attivano il pagamento;
- prova dell’output (es. installazione lampioni)

### **5. CONCLUSIONI**

Il presente documento fornisce indirizzi tecnico/operativi per il Responsabile di gestione da applicare in sede di selezione delle operazioni. Qualora in tale sede dovessero emergere elementi tali da giustificare uno scostamento dagli indirizzi sopra delineati lo stesso deve essere opportunamente motivato nell’ambito del verbale di istruttoria.

I contenuti del presente documento potranno essere oggetto di aggiornamento in caso di innovazioni normative o di evidenze empiriche che ne giustificano la revisione.